



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 378 DEL 30 DICEMBRE 2024

OGGETTO:

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE – ANNO 2024.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economiche e finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, e che in tale contesto spetta all'Ente definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione per il salario accessorio;
- l'art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. 165/2001, condiziona gli incrementi discrezionali al rispetto dei "limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa";
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di categoria non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto Funzioni Locali per il personale non dirigente, il quale prevede espressamente che la quantificazione del fondo per le risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione Organizzativa, estrapolate dall'importo del fondo predetto, deve complessivamente avvenire nel rispetto del limite di cui al succitato art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017;
- in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL Comparto Funzioni Locali per il personale non dirigente per il triennio 2019-2021;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) sono regolate dall'art. 79 del CCNL del 16/11/2022;

ritenuto opportuno provvedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate relativo all'anno 2024 per il personale dirigente e non dirigente dell'Ente;

visti:

- l'art 7 del CCNL del 16/11/2022 “Contrattazione collettiva decentrata integrativa: soggetti e materie”;
- l'art 8 del CCNL del 16/11/2022 “Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure”;
- l'art 79 del CCNL del 16/11/2022 “Fondo risorse decentrate: costituzione”;

dato atto che per la costituzione del fondo del salario accessorio dei dirigenti:

- in ragione del fatto che l'Ente è di nuova istituzione, si era fatto riferimento oltre che all'articolo 26, comma 3, del CCNL Regione Autonomie locali – dirigenza, ai pareri Aran e ai contratti individuali di lavoro dei dirigenti in servizio;
- l'art. 26, comma 3, del CCNL Regione Autonomie locali, comparto dirigenza del 23.12.1999 prevede che *“in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art.39, comma 1, della legge 449/1998, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica”*;
- l'Aran, nel suo parere n. AII28, ai fini della determinazione delle risorse per gli enti di nuova istituzione, suggerisce di prendere a confronto un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di personale di qualifica dirigenziale, ricavando, dalle analisi dei fondi degli stessi enti, un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento. Questo valore medio sarà moltiplicato per il numero di posti in dotazione organica di qualifica dirigenziale (e non) effettivamente coperti, e tale valore dovrebbe consentire di quantificare il primo importo del fondo ex art. 26. Nel prosieguo, in caso di copertura di posti ancora vacanti in dotazione organica, si potranno integrare le risorse stabili, dal momento dell'effettiva assunzione del nuovo personale applicando il medesimo sistema sopra descritto;
- e ancora l'ARAN con il parere AII 103 ha ritenuto che *“nel caso di ente che istituisca per la prima volta posti di qualifica dirigenziale, lo stesso deve sempre procedere alla determinazione delle risorse da destinare alla relativa retribuzione di posizione e di*

risultato, nel rispetto delle previsioni dell'art.26 del CCNL del 23.12.1999 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine, l'ente dovrebbe procedere applicando, analogicamente, quanto previsto per gli enti di nuova istituzione, così come dispone l'art. 26, comma 3, ult. per., del CCNL del 23.12.1999. Indicazioni in tal senso sono già state fornite con l'orientamento applicativo AII28. Si deve evidenziare, poi, che ai fini della effettiva applicazione della suddetta disciplina sono comunque necessari anche altri adempimenti: definizione dei criteri di graduazione della retribuzione di posizione individuazione dei criteri di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali; adozione di sistemi di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dirigenti; adozione dei criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato; istituzione ed effettiva attivazione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione. Si deve anche ricordare che le indicazioni dell'orientamento applicativo AII28 potevano e possono essere applicate solo con riferimento ai posti della dotazione organica vacanti ed effettivamente ricoperti. Infatti, anche di recente la Corte dei Conti ha dichiarato l'illegittimità di una quantificazione delle risorse decentrate effettuata con riferimento alla dotazione organica e, quindi, anche ai posti vacanti della stessa. Nella stessa linea si muove anche il Servizio ispettivo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Conseguentemente, l'orientamento applicativo in esame poteva trovare applicazione solo a seguito della progressiva ed effettiva copertura dei posti vacanti della dotazione organica. Applicando tale indicazione alla situazione descritta, l'ente avrebbe dovuto stanziare le risorse necessarie per il finanziamento fin dal momento in cui lo stesso ha proceduto alla effettiva copertura dei posti di qualifica dirigenziale istituiti. La circostanza che ciò sia avvenuto attraverso il ricorso a dirigenti assunti a termine non assume alcun rilievo, in quanto gli stessi hanno ricoperto posti di qualifica dirigenziale formalmente previsti dalla dotazione organica dell'ente per i quali, secondo le regole generali, devono essere previste la retribuzione di posizione e di risultato (indicazioni in tal senso sono state fornite con gli orientamenti applicativi AII40 e AII41. Si ricorda, infine, che, a seguito della istituzione anche di una sola posizione dirigenziale, il costo della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dall'ordinamento dell'ente deve essere posto sempre ed integralmente a carico delle risorse decentrate integrative aventi carattere di stabilità. Ciò in quanto, dopo l'istituzione, nell'ente, del posto di qualifica dirigenziale (anche se unico), si modifica l'apicalità dell'ente e l'art.11 del CCNL del 31.3.1999 diventa assolutamente inapplicabile”;

considerato che la previsione di tre posti di qualifica dirigenziale è fondata anche sulla considerazione che la legge regionale n. 1/2016, istitutiva dell'E.G.R.I.B., assegna all'Ente specifiche competenze di natura tecnica e, in particolare, la responsabilità del governo:

- ✓ della risorsa acqua e funzioni di coordinamento, alta vigilanza e indirizzo rispetto alle politiche di competenza regionale in materia di acqua;
- ✓ del Servizio Idrico Integrato della Basilicata, subentrando e svolgendo le funzioni già svolte dalla Conferenza Interistituzionale Idrica, già Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, di cui alla legge regionale 23 dicembre

1996, n. 63 e ss.mm.ii., oltre che quelle previste per l'ente di governo dell'ambito dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

- ✓ della Gestione Integrata dei Rifiuti, subentrando e svolgendo le funzioni già svolte dalla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti, già Autorità d'Ambito Rifiuti, di cui alla legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6 e ss.mm.ii., oltre che quelle previste per l'autorità dell'ambito dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.. L'incremento è stato determinato dal subentro di EGRIB nei rapporti giuridici della Conferenza Interistituzionale Idrica e delle due Conferenze Interistituzionali per i Rifiuti (Potenza e Matera) e ai fini della determinazione del valore di costituzione del fondo è stata assunta, come dato di riferimento, la retribuzione di posizione e di risultato attribuita ai dirigenti di fascia B della Regione Basilicata.

Inoltre, in base alla legge regionale n. 35 2018 (art. 6) E.G.R.I.B. *“1. esercita le funzioni di Ente di Governo d'Ambito, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 bis della legge n.148/2011, dell'art. 1, comma 2, lett. c) della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 e dell'art. 202 del Decreto, così come modificato dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, ovvero le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti costituite nel loro complesso dalle seguenti attività:*

- a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a riciclaggio, recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;*
- b) elaborazione, adozione, approvazione ed aggiornamento del relativo Piano d'Ambito sulla base dei criteri formulati dalla Regione con apposita delibera di Giunta;*
- c) adozione ed approvazione del piano finanziario relativo al piano d'ambito, volto a garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di gestione del servizio, comprensivi questi ultimi anche dei costi relativi all'esercizio delle funzioni di cui al presente Capo;*
- d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi;*
- e) affidamento dei servizi (anche per settori separati, conseguente alla individuazione della loro modalità di produzione);*
- f) determinazione delle Aree di Raccolta, all'interno dell'ATO;*
- g) determinazione dell'ammontare della tariffa e l'applicazione del tributo speciale, cosiddetto Ecotassa;*
- h) elaborazione dei dati relativi alle percentuali di raccolta differenziata;*
- i) raccolta ed elaborazione dei dati inerenti alla gestione integrata dei rifiuti;*
- j) ogni altra funzione attribuita dalla normativa agli enti di governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o ad esse conferiti dai comuni.*

2. Propedeuticamente alla redazione del Piano d'Ambito EGRIB effettua un piano di ricognizione della situazione impiantistica all'interno dell'ATO. Gli esiti della ricognizione, approvati in forma di relazione generale da parte dell'Amministratore dell'Ente, sono trasmessi alla Regione.

3. L'EGRIB svolge le attività di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 sulla base delle informazioni raccolte dai comuni e gestori del servizio e delle informazioni contenute nella piattaforma interregionale ORSO. I dati raccolti ed elaborati sono trasmessi con cadenza semestrale all'Osservatorio Regionale dei Rifiuti di cui all'art. 15, ovvero ogni mese di gennaio e luglio. 4. L'EGRIB, per quanto nelle proprie competenze:

a) contribuisce all'implementazione dei dati relativi alla gestione del Servizio Integrato dei Rifiuti Urbani sulla piattaforma ORSO;

b) definisce le misure attuative per l'applicazione da parte dei Comuni della tariffazione puntuale;

c) partecipa all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti di cui all'art. 15”;

- la legge regionale n. 35/2018 assegna ulteriori e specifiche competenze ad EGRIB, quali, in particolare, quella prevista all'art. 13, co. 8, che “in fase di prima applicazione della presente legge, nelle more dell'approvazione del Piano d'Ambito di cui al precedente comma 1 del presente articolo” stabilisce che “la Regione Basilicata, in accordo con EGRIB, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dal P.R.G.R. potrà approvare un Programma degli interventi necessari allo smaltimento e recupero dei rifiuti, accompagnato da un Piano finanziario e da un modello gestionale ed organizzativo del Programma degli interventi”;

- e ancora all'art. 18, è stabilito che “l'organizzazione sul territorio del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e la pianificazione dei relativi flussi di conferimento verso gli impianti di trattamento e smaltimento sono demandate ad EGRIB che, a seguito della redazione del Piano d'Ambito, individua la migliore soluzione adottabile nel principio dell'autosufficienza, efficienza ed economicità, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e del P.R.G.R.”;

rilevato che la dotazione organica approvata con delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 16 del 29/11/2017 prevede una dotazione di n. 3 dirigenti a cui assegnare la responsabilità dell'Area Amministrativa/finanziaria, Aree Servizio Idrico Integrato e al Servizio Rifiuti, oltre che dell'Area Servizio Idrico Primario; il costo annuo del dirigente con contratto a tempo determinato è pari ad € € 43.310,90 di retribuzione tabellare, € 43.304,00 per la retribuzione di posizione ed € 6.495,60 per la retribuzione di risultato (pari al 15% della retribuzione di posizione);

visto il piano del fabbisogno del personale periodo 2021-2023 approvato con delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 12 del 11/10/2021;

considerato che l'unico dirigente presente nell'Ente per l'Area Servizio Idrico Integrato, assolve anche alle funzioni dirigenziali ad interim per l'area Amministrativa/finanziaria e dell'Area Rifiuti; pertanto, la retribuzione di risultato è prevista anche per questi servizi aggiuntivi;

ritenuto necessario e urgente provvedere, quindi, alla costituzione della parte del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024;

visto il d.lgs. n. 118/2011;

considerato che il bilancio di previsione per il triennio in corso e stato approvato con delibera dell'Assemblea dell'EGRIB n. 7 del 02/08/2023, ed approvato dalla Regione Basilicata con L.R. n. 50 del 22/12/2023;

visto l'attestazione del Revisore dei conti del 30/12/2024, prot. n. 4220;

vista la L.R. n. 1/2016;

visto il d.lgs. n. 118/2011;

visto il d.lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

per le motivazioni di cui alla parte espositiva, che qui si hanno per integralmente ripetute e trascritte,

- **di costituire** il fondo destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2024, confermando l'assegnazione delle diverse indennità come definite dalla delegazione trattante del 05.12.2024;
- **di impegnare** sul corrispondente capitolo del bilancio 2024 la somma di € 108.919,95 per il fondo di salario accessorio destinato al personale non dirigenziale e la somma di € 62.790,80 per il fondo di salario accessorio destinato al personale dirigenziale;
- **di dare atto** che non vi sono oneri finanziari legati alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, che risultino privi di copertura;
- **di trasmettere** copia del presente atto all'ufficio amministrativo e finanziario, per gli adempimenti consequenziali di competenza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg e al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza.

L'istruttore
geom. Rocco D'Emilio

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Il Dirigente del Servizio Amm.vo/Fin.rio
Ing. Donato Larocca

La presente determina esecutiva a termini di legge, viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio per rimanervi (15) giorni consecutivi, ai fini di una corretta e trasparente informazione.

Il Dirigente
Ing. Donato Larocca

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)